



## TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

# Art. 197

## Occupazione del sottosuolo stradale

Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse. L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al comune o alla provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsarne il comune o la provincia. Il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 24 dicembre 1993 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico la finanza locale            |
| Estremi       | Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931 |

#### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-197-occupazione-del-sottosuolo-stradale/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it